

N. Sent. Cont.
N. 8380/2005 R.G.

SENT. N° 6242/04
REP. N° 5011/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, in persona del Giudice monocratico
dott. Giacomo Rota, ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA


rappresentata e difesa dall'avv. Gino Pandolfi come da procura in calce al ricorso
introduttivo

- RICORRENTE -

CONTRO


- CONTUMACE -

Oggetto: risarcimento danni

GA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9 febbraio 2005 la signora [REDACTED] premesso di essere conduttrice dell'appartamento sito in Bresso (MI), [REDACTED] di proprietà di A [REDACTED] in virtù di valido contratto di locazione stipulato in data 01.12.2003, esponeva: che il locatore, ai primi di giugno 2004, aveva volontariamente interrotto la fornitura d'acqua potabile che serviva l'appartamento condotto in locazione; che, risultati vani i solleciti, aveva instaurato procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il ripristino della fornitura; che il locatore, successivamente alla notifica del ricorso, aveva ripristinato dapprima la fornitura d'acqua fredda, e poi, a fine settembre 2004, la fornitura d'acqua calda; che la fase cautelare, stante il ripristino della fornitura dell'acqua ad opera del locatore resistente, era stata dichiarata conclusa; che, riassunto il giudizio nella fase di merito, era interesse della ricorrente conduttrice agire per l'accertamento di tutti i danni scaturenti dalla condotta illecita del locatore e per il riconoscimento delle spese legali della fase cautelare; che, infatti, il comportamento intimidatorio di parte locatrice, che aveva interrotto la forniture dell'acqua potabile al fine di indurre la conduttrice con la famiglia a rilasciare anzitempo l'immobile, aveva cagionato danni patrimoniali e morali in capo alla famiglia della ricorrente, dal momento che la stessa era stata privata dell'acqua durante la calura insopportabile del periodo estivo, con l'aggravante dovuta alla presenza, all'epoca dei fatti, di un neonato di otto mesi che necessitava delle cure più opportune; che tale condotta aveva privato la famiglia della ricorrente di un bene fondamentale come l'acqua necessario per espletare le primarie esigenze di vita, con buona pace del rispetto dei diritti di rango costituzionale a tutela della dignità della persona. Tanto premesso, la signora [REDACTED] chiedeva che il locatore [REDACTED] venisse condannato al ripristino della fornitura d'acqua potabile, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di Euro 10.000,00 o nella somma di giustizia in via equitativa, ed al rimborso delle spese sostenute per il ripristino della fornitura d'acqua potabile.



Nessuno si costituiva per il locatore [redacted] dichiaratane la contumacia, il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte ricorrente e rinviava per discussione della causa. Il difensore di parte ricorrente dava atto di rinunciare alla domanda di rimborso per spese di ripristino della fornitura d'acqua potabile, dal momento che le stesse erano state sostenute da parte locatrice. Quindi, all'udienza del 22 maggio 2007, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 281 sexies del codice di rito civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa questo Tribunale che la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente [redacted] avverso il locatore [redacted] vada accolta nei limiti che di seguito si passa ad evidenziare. Infatti dagli atti di causa è emerso:

1. che tra le parti del presente procedimento è stato stipulato, in data 01.12.2003, un contratto avente ad oggetto l'appartamento sito in Bresso (MI), [redacted] [redacted] di proprietà di [redacted] (vedi doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
2. che nell'abitazione locata alla famiglia della ricorrente è stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile durante il periodo estivo, presumibilmente ad opera del locatore [redacted] come si evince dalle risultanze della teste [redacted] [redacted];
3. che, in conseguenza di ciò, la ricorrente fu costretta a chiedere aiuto a terzi, onde reperire l'acqua potabile necessaria per l'espletamento delle faccende domestiche quali la pulizia dei panni e la preparazione dei cibi, come si evince dalle risultanze delle testimonianze di [redacted];
4. che la mancanza di acqua potabile ha cagionato notevoli disagi alla famiglia della ricorrente, formata dalla signora [redacted] dal marito e dal figlioletto di appena otto mesi.



Ciò premesso, reputa il Giudice che la ricorrente non abbia provato l'esistenza di alcun danno di ordine patrimoniale – come ad esempio spese per lavatrici o ristoranti – o biologico a proprio carico tale da richiedere un risarcimento in capo al locatore [redacted] non potendo pertanto essere la relativa domanda accolta in parte qua.

Meritevole di accoglimento al contrario si palesa la domanda con riguardo al danno esistenziale inteso come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) in grado di alterare le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso (sulla nozione di danno esistenziale si veda la sentenza del Supremo Collegio numero 2546 del 6 febbraio 2007, rv. n. 594844): nella fattispecie al vaglio del presente giudizio la ricorrente conduttrice è stata costretta, onde ovviare alla mancanza di acqua potabile, a ricorrere all'aiuto di terze persone, andando incontro ad una serie di disagi di carattere personale e materiale che non possono essere disconosciuti al fine di una tutela risarcitoria.

Ritiene questo Giudice che la signora [redacted] abbia provato gli elementi costitutivi della domanda di danni, avendo la condotta illecita posta in essere dal [redacted] leso diritti di rango costituzionale a tutela della dignità della persona così come riconosciuti dall'art. 2 della Carta Fondamentale.

Posto che la carenza di acqua si è avuta durante il periodo estivo (giugno- settembre 2004) ed in costanza di un bambino di soli otto mesi, figlio della ricorrente, il Tribunale stima equo liquidare a titolo di danno esistenziale la somma di Euro 1.200,00 a mese per quattro mesi, per un ammontare complessivo di Euro 4.800,00 che dovrà essere risarcito dal locatore [redacted] a favore della signora [redacted].

Il locatore [redacted] deve infine essere condannato al pagamento delle spese della fase cautelare e del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- 1) accoglie il ricorso della signora [REDACTED], per l'effetto, condanna il locatore [REDACTED] al pagamento a suo favore della somma di Euro 4.800,00;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro 3.300,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 22 maggio 2007.

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

